

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DA PERSONE, ENTI PUBBLICI ED ORGANIZZAZIONI PRIVATE IN MATERIA DI COMPETENZE DELLA COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA.

CAPO I – FINALITA', DESTINATARI E PROCEDURE

FINALITA'

Art. 1 – Le disposizioni di cui al presente regolamento tendono a stabilire criteri, parametri e modalità per la concessione di contributi e concorsi finanziari a sostegno di iniziative o attività esprimendosi nei settori dell'agricoltura, del turismo, della cultura, dello sport, della promozione economica e artigianale, dell'assistenza riconducibile all'attività demandata alla Comunità Montana.

DESTINATARI

Art. 2 – Destinatari della partecipazione finanziaria possono essere, in primo luogo, i Comuni, sia singoli che associati, i quali saranno partecipati delle iniziative comunitarie al fine di realizzare la massima collaborazione tra Enti Pubblici.

Art. 3 – Possono essere, altresì, destinatari di contributo o di concorsi finanziari le persone fisiche, gli enti privati, le associazioni riconosciute, comitati e fondazioni che abbiano residenza o sede nel territorio della Comunità Montana o anche residenti fuori della Comunità Montana purché gli interventi proposti abbiano effettuazione sul territorio della Comunità stessa e che realizzino scopi societari di promozione e tutela di situazioni a carattere generale da perseguire senza finalità di lucro.

PROCEDURE

Art. 4 – Le domande di contributo, partecipazione o patrocinio devono essere inoltrate dal legale rappresentante del gruppo richiedente o dalla persona interessata, prima del verificarsi dell'oggetto dell'istanza.

Art. 5 - Le richieste, chiare e circostanziate, devono essere finalizzate, con esatta indicazione e concretezza nell'esposizione preventiva delle spese di attuazione, nonché confortate da indicazioni nell'utilizzo specifico dell'eventuale contributo o dell'incidenza del concorso comunitario nel contesto dell'operazione.

Art. 6 – Le finalità dei richiedenti devono essere chiaramente individuabili e devono rientrare tra le materie di intervento di competenza della Comunità Montana.

Art. 7 – La Giunta, valutate le finalità dell'iniziativa, i costi, la rispondenza agli interessi generali o le specifiche situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno, delibera l'assegnazione del contributo e la misura dello stesso. L'erogazione avviene in un'unica soluzione salvo diversa disposizione stabilita nell'atto di concessione. Della assegnazione dei contributi viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E CRITERI DI PRIORITA'

Art. 8 – La Giunta, tenuto conto delle risorse disponibili in Bilancio, con cadenza periodica di norma bimensile, forma il piano di riparto dei contributi e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. L'amministrazione non è vincolata dalle richieste prodotte e valuterà la concessione dei contributi e la misura dei benefici in relazione ai programmi revisionali e alle disponibilità di bilancio. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunitaria a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere che siano effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9 – Condizione di priorità per l'ammissibilità a contributo è costituita dal possesso di uno o più dei sottoelencati requisiti:

- Il diretto coinvolgimento della Comunità nelle manifestazioni e/o iniziative, che non si esaurisca con la mera concessione del patrocinio;
- Lo svolgimento diretto da parte delle associazioni, enti ecc. di attività promozionale, nel rispettivo settore di attività;
- La valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, sportivo, ecc. in ambito comunitario;

- L'utilizzo di attrezzature ed impianti siti sul territorio comunitario e gli interventi di miglioramento che nell'occasione vengono apportati agli impianti esistenti;

Art. 10 – Gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte della Comunità per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare, attraverso i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità.

Art. 11 – L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative di cui all'art. 1 e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 2.

Art. 12 – La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra persone private, enti pubblici op privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Art. 13 – La comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Comunità contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione, delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

PATROCINIO

Art. 14 – Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta dell'Ente.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II – SETTORI DI INTERVENTO

1. SETTORE PRODUTTIVO

- Agricoltura e foreste
- Turismo rurale

2. CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE

- Ad Associazioni pubbliche e private per singole manifestazioni o per l'attività societaria

3. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' UMANA

- Per iniziative locali, nazionali ed internazionali

4. CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE

- Assistenza sociale per handicappati e tossicodipendenti
- Associazionismo volontario

5. SETTORE CULTURA

- Ad Enti pubblici e privati per singole manifestazioni od interventi programmati a valenza comprensoriale o per iniziative di valore culturale.

6. TUTELA AMBIENTALE

- difesa del suolo
- pronto intervento
- protezione civile

SETTORE PRODUTTIVO

Le funzioni della Comunità per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della Comunità, sia al di fuori di essa;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alla stessa sia aperta alle attività operanti nella Comunità;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio della Comunità;
- d) al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli imprenditori agricoli residenti sul territorio comunitario;
- e) per sostenere l'ammodernamento tecnologico e l'adeguamento igienico sanitario di aziende agricole, strutture casearie e malghe.

SETTORE SPORTIVO

Gli interventi della Comunità per il sostegno delle attività sportive sono finalizzati, con particolare riferimento alle discipline più attinenti alla montagna.

La Comunità può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione turistica ed al prestigio della Comunità Montana.

SETTORE SOCIALE

Gli interventi nel settore dell'assistenza sono principalmente finalizzati:

- a) ad iniziative rivolte all'informazione e alla divulgazione per migliorare i servizi in favore delle persone anziane;
- b) alla promozione sociale di soggetti handicappati;
- c) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- d) al sostegno e alla valorizzazione delle forme organizzate di volontariato, che senza finalità di lucro, abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.
- e) Per iniziative di solidarietà umana a livello locale, nazionale ed internazionale per casi adeguatamente motivati o a fronte di calamità o altri eventi eccezionali.

SETTORE CULTURALE

Gli interventi della Comunità per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) A favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio della Comunità Montana;
- b) A favore dei soggetti che organizzano nella Comunità attività teatrali e musicali di pregio artistico compresi i cori ed i complessi bandistici;
- c) A favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali, fra i giovani della Comunità e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunitario convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 15 – La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i

benefici diretti, che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti articoli.

SETTORE AMBIENTALE

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunitario sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- d) Ad enti pubblici e privati per opere di pronto intervento e difesa del suolo.

CAPO III – INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 16 – Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunitario per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità nonché per erogazioni una tantum anche a carattere assistenziale nei casi di particolare rilevanza e gravità e per iniziative e manifestazioni non comprese nel presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunitario per le quali la Giunta, sentiti i capigruppo consiliari, ritenga che sussista un interesse generale per la Comunità stessa;

Art. 17 – La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 18 – Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui all'art. 1, le norme previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Si richiamano tutte le disposizioni legislative statali e regionali in materia di concessione di contributi e finanziamenti. Conservano efficacia tutte le disposizioni regolamentari in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

Il Segretario della Comunità ne dispone, a mezzo degli uffici dell'Ente, la pubblicazione e la diffusione ai soggetti interessati.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.